

In questo numero:

- RIDUZIONE DEL TASSO INAIL PER “PREVENZIONE”: presentazione delle domande entro il 31 gennaio 2010
- PIANO DI EMERGENZA INTERNO: modalità di consultazione del personale che lavora negli stabilimenti a rischio incidente rilevante
- CLASSIFICAZIONE SOSTANZE PERICOLOSE: aggiornamento
- REACH: operativo il sistema sanzionatorio
- SCHEDA DI TRASPORTO E FORMULARIO: sancita equipollenza
- LAVORI NEI CANTIERI: per la notifica preliminare modalità di invio solo informatizzata dal 1° gennaio 2010
- REACH: comunicazione degli usi entro il 30 novembre 2009
- Provvedimenti legislativi di recente pubblicazione

RIDUZIONE DEL TASSO INAIL PER “PREVENZIONE”: PRESENTAZIONE ENTRO IL 31 GENNAIO 2010

Si rammenta che **entro il 31 gennaio 2010** è possibile presentare domanda all'INAIL per ottenere una riduzione del tasso medio di tariffa in relazione agli **interventi** effettuati nell'anno solare precedente, e quindi nel corso del 2009, **per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro.**

La riduzione, come previsto dal D.M. 12 dicembre 2000, è pari al 10% per le aziende fino a 500 lavoratori/anno e del 5% per le altre.

Per alcune tipologie di intervento di particolare rilevanza è ammesso l'accesso al beneficio anche per un numero di anni superiore ad uno.

Per fruire della riduzione, prevista dalla legge per coloro che hanno intrapreso l'attività da due anni, deve essere presentata apposita domanda.

Si rammenta che il beneficio è subordinato al possesso del D.U.R.C., cioè della regolarità contributiva nei confronti dell'INAIL, dell'INPS e, per il settore edile, anche delle Casse Edili.

La verifica della regolarità è effettuata d'ufficio dall'INAIL. L'Azienda deve, però, autocertificare tramite l'apposito modello, l'inesistenza di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali,

definitivi, in ordine alla commissione delle violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro ostative al rilascio del D.U.R.C..

Le Aziende che hanno già inviato l'autocertificazione, da inoltrare una sola volta alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente per territorio in relazione alla sede legale dell'impresa, non devono replicare l'adempimento, se non sono mutate le condizioni già dichiarate. Al contrario, i datori di lavoro che non vi abbiano provveduto, sono tenuti alla trasmissione della dichiarazione in via preventiva rispetto alla richiesta del beneficio della riduzione del tasso.

Si resta a disposizione per la verifica preliminare della sussistenza di condizioni e requisiti predetti e per l'opportuna assistenza nella redazione della domanda.

PIANO DI EMERGENZA INTERNO: MODALITÀ DI CONSULTAZIONE DEL PERSONALE CHE LAVORA NEGLI STABILIMENTI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

Dal 14 ottobre 2009 sono entrate in vigore le nuove disposizioni del Ministero dell'Ambiente in materia di consultazione del personale sui piani di emergenza interni negli stabilimenti a rischio di incidente rilevante assoggettati a rapporto di sicurezza.

Le novità sono contenute nel D.M. n. 138 del 26 maggio 2009 (Gazzetta Ufficiale n. 226 del 29 settembre 2009), il quale sancisce l'obbligo per i gestori degli stabilimenti di cui all'art. 8 del D.Lgs. 334/99 di **consultare il "personale che lavora negli stabilimenti"**, così come definito dall'art. 1, co. 2 del decreto, nonché il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, **in caso di predisposizione, aggiornamento e revisione del piano di emergenza interno**.

La consultazione del personale deve avvenire **attraverso i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza del personale esterno**, fornendo agli stessi una serie di informazioni (art. 2 co. 2 decreto) almeno 15 giorni prima dell'incontro utile, fissato con il gestore, per discutere della predisposizione, revisione o aggiornamento del piano di emergenza. In tale sede i Rappresentanti dei Lavoratori possono formulare osservazioni delle quali il gestore deve tenere conto nell'ambito della propria attività.

Dell'incontro sarà redatto apposito verbale che farà parte integrante del piano di emergenza interno.

CLASSIFICAZIONE SOSTANZE PERICOLOSE: AGGIORNAMENTO

E' stato pubblicato in Gazzetta Europea L235 del 5 settembre 2009 il Regolamento n. 790/2009 *"recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico (ATP), del Regolamento n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele"*.

Si tratta del primo adeguamento al progresso tecnico del nuovo regolamento, pubblicato per tener conto del XXX° e XXXI° APT (adeguamento progresso tecnico) della direttiva 67/548/Ce.

Il Regolamento n. 790/09 modifica le tabelle 3.1 e 3.2 dell'allegato VI, parte III del Regolamento n. 1272/08 (il cosiddetto "CLP").

Si ricorda che il regolamento "CLP" ha modificato la direttiva 67/548/Cee, sopprimendone l'allegato I contenente l'elenco delle sostanze classificate ufficialmente, e trasferendone il contenuto nel proprio allegato VI.

In tal modo l'allegato VI contiene una doppia classificazione delle sostanze: una, riportata nell'allegato 3.2, che segue il vecchio sistema di classificazione dettato dalla direttiva 67/548/Cee, e l'altra, contenuta nella tabella 3.1, che adotta i criteri del "sistema GHS" (dicitura a livello internazionale del "CLP").

A tal proposito, le nuove classificazioni non si applicano immediatamente ma **dal 1° dicembre 2010**, al fine di consentire agli operatori di adeguare le

etichettature e gli imballaggi di sostanze e miscele pericolose alle nuove classificazioni.

REACH: OPERATIVO IL SISTEMA SANZIONATORIO

Il **decreto legislativo 14 settembre 2009 n. 133**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24 agosto 2009, **disciplina il sistema sanzionatorio** per le violazioni delle disposizioni previste dal regolamento Ce n. 1907/2006, il provvedimento comunitario noto come "Reach" ("Registration, Evaluation and Authorization of Chemical substances") che regola la fabbricazione e la commercializzazione delle sostanze chimiche sul territorio europeo.

Le nuove regole puniscono i trasgressori, a partire **dal 10 ottobre 2009**, con l'arresto fino a tre mesi e l'ammenda da 40.000,00 a 150.000,00 euro per l'immissione sul mercato e l'utilizzo di sostanze senza la prescritta autorizzazione o nell'ipotesi di violazione delle regole sulle restrizioni.

Per tutte le altre violazioni vige invece la sanzione amministrativa pecuniaria, che arriva a 90.000,00 euro per le ipotesi più gravi.

SCHEDA DI TRASPORTO E FORMULARIO: SANCITA EQUIPOLLENZA

La **scheda di trasporto** prevista e disciplinata dall'articolo 7-bis, D.lgs. 21 novembre 2005, n. 286, **equivale al formulario per il trasporto dei rifiuti** di cui all'articolo 193, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Lo chiarisce con una lettera – circolare del **24 settembre 2009** il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, specificando che nel caso in cui non venga redatta la scheda di trasporto, la figura del produttore/detentore coincide con le figure del committente, del caricatore e del proprietario della merce, a meno che lo stesso soggetto (produttore/detentore), con apposita dichiarazione, non affermi il contrario. Pertanto, in tale ipotesi, dovrà essere redatta la scheda di trasporto.

LAVORI NEI CANTIERI: PER LA NOTIFICA PRELIMINARE MODALITÀ DI INVIO SOLO INFORMATIZZATA DAL 1° DICEMBRE 2010

Dal 1 gennaio 2010 la trasmissione delle notifiche preliminari (e loro aggiornamenti), di cui all'art. 99 del D.lgs. n. 81/08 e s.m.i., **dovrà avvenire esclusivamente tramite sistema informatizzato** e non più su supporto cartaceo.

E' quanto stabilito dalla Regione Lombardia con Decreto Direzione Generale Sanità n. 9056 del 14

settembre 2009 ove viene altresì previsto che con tale trasmissione si adempie contestualmente sia nei confronti della Direzione Provinciale del Lavoro, sia nei confronti dell'ASL competenti.

Per effettuare le notifiche telematiche la Regione Lombardia ha predisposto un applicativo, disponibile sul sito www.previmpresa.servizirl.it/cantieri/.

L'accesso al sito può avvenire tramite registrazione o utilizzando la Carta Regionale dei Servizi mediante apposito lettore.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 99 del D.lgs. 81/08 la notifica preliminare riguarda il committente o il responsabile dei lavori che, prima dell'inizio dei lavori, è tenuto a trasmettere detto documento all'ASL locale ed alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti.

In particolare, la notifica è d'obbligo in tali casi:

- a) cantieri di cui all'art. 90 co. 3 del D.lgs. 81/08 (cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, ed è designato il coordinatore per la progettazione);
- b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadano nelle categorie di cui alla lettera che precede per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;
- c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini – giorno.

REACH: COMUNICAZIONE DEGLI USI ENTRO IL 30 NOVEMBRE

Come sancito dall'art. 37, commi 2 e 3 del Regolamento n. 1907/2006 (REACH), **gli utilizzatori a valle di una sostanza**, in quanto tale o contenuta in una miscela, **hanno il diritto, entro il 30 novembre 2009, di notificare per iscritto al proprio fornitore l'uso identificato della stessa**, in modo che venga incluso nella valutazione sulla sicurezza chimica (CSA) che accompagnerà il dossier di registrazione.

L'individuazione dell'uso deve essere svolta facendo riferimento al sistema dei descrittori d'uso fornito da ECHA nella Linea Guida allegata ("Guida per i requisiti d'informazione e per la valutazione della sicurezza chimica - Cap. R.12: Sistema dei descrittori degli usi"). Qualora la notifica non venisse effettuata e il fornitore non prendesse in considerazione nel dossier di registrazione gli usi dell'utilizzatore a valle, la sostanza, o la miscela che la contiene, non potrebbe più essere utilizzata, a meno che l'utilizzatore stesso non si faccia carico della predisposizione di una valutazione della sicurezza chimica della sostanza stessa.

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI RECENTE PUBBLICAZIONE

- Regolamento recante la disciplina delle forme di consultazione della popolazione sui piani di emergenza esterni, ai sensi dell'articolo 20, comma 6, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (D.M. n. 139 del 24 luglio 2009, Gazzetta Ufficiale del 29 settembre 2009 n. 226)
- Determinazioni inerenti la procedura per l'accettazione e la gestione dei rottami ferrosi e non ferrosi (D.g.r. VIII/10222 del 28 settembre 2009, B.U.R.L. Lombardia 26 ottobre 2009, Serie Ordinaria n. 43)
- Linee guida per la prevenzione e controllo delle malattie professionali negli ambulatori e/o studi odontoiatrici (Circolare regionale n. 20 del 29 settembre 2009, B.U.R.L. Lombardia 19 ottobre 2009, Serie Ordinaria n. 42)